Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 4 agosto 1931 - Anno IX** — **Numero 178**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Paco n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 5° del volume II e fascicolo 1° del volume III, edizione normale, nonchè dei fascicoli 11° e 12° del volume II dell'edizione economica, e l'indice del volume I-1931 dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 43: **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000, emesso nel 1914, estratte il 9 luglio 1931 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovie e tramvie padane, in Milano:** Elenco delle obbligazioni estratte il 4 giugno 1931. — **Comune di Golasecca:** Elenco dei titoli del prestito comunale estratti il 12 luglio 1931. — **Comune di Perletto:** Elenco delle cartelle del prestito comunale estratte il 19 luglio 1931. — **Istituto di S. Giovanni Battista e S. Caterina da Siena delle Suore Medee, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1931. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 27ª estrazione del 22 luglio 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1224.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 917.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

Le disposizioni del decreto stesso sono sostituite dal seguente testo:

Art. 1.

Per gli scopi indicati nel successivo art. 2 e seguenti, è concessa all'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, in tale sua qualità, ed in rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella sua Diocesi, la facoltà:

a) di acquistare, a qualsiasi titolo, diritti a mutuo, anche senza la relativa area, afferenti a fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, esistenti nei Comuni della provincia di Messina. Le domande relative ai diritti a mutuo di cui sopra debbono essere state presentate all'Intendenza di finanza o al Ministero, nei termini e modi prescritti dalla vigente legislazione in materia;

b) di rendersi cessionari di obbligazioni già emesse, od emittende, relative ai fabbricati di cui alla lettera *a*).

L'importo complessivo dei diritti a mutuo e delle obbligazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), non potrà superare il limite di L. 40.000.000.

Art. 2.

I diritti a mutuo e le obbligazioni, di cui al precedente articolo potranno essere impiegati:

a) per completare il programma dei lavori stabiliti con la convenzione del 30 marzo 1928, approvata con R. decreto-legge del 14 giugno 1928, n. 1556;

b) per dotare le chiese della Diocesi di fonti battesimali, di confessionali, di impianti elettrici, di campane e di cassettoni ed armadi per arredi sacri, purchè la spesa relativa, insieme a quella occorrente per le opere indicate nell'art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, e nell'art. 3, lettera *g*), della citata convenzione del 30 marzo 1928, non superi il 15 per cento della spesa prevista per la esecuzione dell'intero progetto di ricostruzione delle singole chiese, co-

me è stabilito nel predetto art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328;

c) per la completa costruzione dell'edificio di spettanza del Pio istituto « Collereale » di Messina, che resterà sollevato, per ciò, da qualsiasi spesa per la costruzione medesima;

d) per la costruzione di asili e di altri istituti di assistenza sociale, compresi gl'impianti necessari al loro funzionamento, nonchè di quelli indicati alla lettera h) dell'art. 3 della citata convenzione 30 marzo 1928.

La spesa per gli scopi di cui ai comma b) e c) dovrà essere ragguagliata alla metà della somma di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Nel caso in cui nelle adiacenze di chiese parrocchiali non esista, per dichiarazione del podestà, un'area libera fabbricabile per la costruzione di case canoniche, i contributi dello Stato, di cui all'art. 1, potranno essere investiti nell'acquisto di fabbricati già costruiti, idonei allo scopo, dei quali sia accertato dal Genio civile lo stato di perfetta conservazione, abitabilità ed asismicità, o di fabbricati danneggiati dal terremoto, che saranno riparati a cura della Mensa arcivescovile di Messina, secondo le prescrizioni tecniche ed igieniche vigenti, e con i contributi di cui sopra.

Art. 4.

È concessa facoltà all'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina di impiegare i contributi dello Stato di cui all'art. 1, per adattare a cappella una sala dell'Episcopio-seminario di Messina, nonchè per lavori suppletivi inerenti all'Episcopio-seminario stesso e per la costruzione dei pozzi, delle cisterne e dei serbatoi d'acqua occorrenti per gli edifici di cui alla citata convenzione del 30 marzo 1928.

Art. 5.

È concessa anche facoltà di impiegare i predetti contributi dello Stato nella costruzione di uno o più ricoveri per sacerdoti inabili alle fatiche del ministero, nonchè di una o più case di ritiro spirituale pel clero dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato.

Nel caso di cessione a titolo gratuito, da parte dell'Ordinario pro-tempore della Mensa arcivescovile di Messina, ad enti ecclesiastici conservati, della proprietà degli edifici adibiti a sede di istituti di assistenza sociale, di educazione e di beneficenza, il trasferimento relativo dovrà essere autorizzato nelle forme stabilite dagli articoli 9 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 18 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

Art. 6.

Una Commissione di cinque membri nominati dal Ministro per i lavori pubblici e composta di un rappresentante: della Prefettura, del Partito Nazionale Fascista, del Genio civile, dell'Intendenza di finanza, e presieduta dall'Arcivescovo di Messina, sottoporrà all'approvazione del Ministro stesso il piano tecnico-finanziario delle opere da eseguirsi con la somma di 40.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

È concessa, infine, facoltà di allogare nel convitto per orfani, di cui alla lettera H), b) dell'art. 3 della citata Convenzione del 30 marzo 1928, anche orfani di impiegati parastatali, o di enti pubblici e morali locali, della provincia di Messina, nonchè orfani di privati cittadini della Provincia stessa, purchè di disagiata condizione.

Art. 8.

Restano esclusi dalla facoltà di utilizzazione concessa con l'art. 1, lettera a) i diritti a mutuo contemplati nell'art. 7 della citata convenzione del 30 marzo 1928.

Art. 9.

Qualora i diritti a mutuo o le obbligazioni, di cui all'articolo 1, si riferiscano a fabbricati danneggiati da riparare, la dimostrazione dell'avvenuta riparazione, ai sensi dell'articolo 11 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, spetta alla Mensa arcivescovile di Messina, ammenochè per tali fabbricati non sia rilasciata dal Genio civile la prescritta dichiarazione che essi, così come sono, non costituiscono pericolo per l'igiene e per la incolumità pubblica.

Art. 10.

La documentazione prescritta per ottenere il contributo relativo ai diritti a mutuo, di cui alla lettera a) dell'art. 1, potrà essere esibita fino a tutto il 31 dicembre 1934, ma i singoli documenti debbono essere richiesti, ai competenti uffici, nel termine del 31 gennaio 1928, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.

Art. 11.

Per le obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1, delle quali l'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina potrà diventare giratario, la girata dovrà essere sempre notificata, nelle forme di legge, alla Intendenza di finanza e al Genio civile.

Art. 12.

Gli atti di trapasso di diritti a mutuo, di cui alla lettera a) dell'art. 1, stipulati entro il 31 dicembre 1934, e da utilizzare per gli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie, nonchè dai diritti catastali.

Resta fermo l'obbligo della corresponsione degli emolumenti spettanti al conservatore delle ipoteche.

Art. 13.

Il pagamento delle obbligazioni e dei contributi diretti, relativi a diritti a mutuo di cui alla lettera a) dell'art. 1, sarà eseguito negli esercizi finanziari 1932-33, 1933-34 e 1934-1935, in misura non superiore a L. 10.000.000 nel primo, a L. 15.000.000 nel secondo, e a L. 15.000.000 nel terzo, compreso, in tali somme, l'importo delle obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1.

Qualora i pagamenti, effettuati in uno di tali esercizi, non raggiungano la somma annuale suddetta, la differenza verrà portata in aumento dei pagamenti da effettuare nel successivo esercizio.

Analogamente, qualora l'importo delle obbligazioni e dei contributi diretti, liquidi ed esigibili, e delle obbligazioni, di cui l'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina siasi reso giratario, e che esibisca pel pagamento, superi la somma fissata per l'esercizio, il pagamento della differenza sarà differito all'esercizio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ROCCO — DI CROLLALANZA — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1225.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 918.

Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque intenda produrre pellicole cinematografiche nazionali ad intreccio, di metraggio non inferiore a 1500 metri, e valersi di tale produzione ai fini della presente legge, deve, prima dell'inizio delle operazioni relative, darne avviso al Ministero delle corporazioni, indicando il titolo delle pellicole da produrre e lo stabilimento in cui avverrà la produzione, presentando altresì un riassunto del soggetto e l'elenco del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo, che dovrà partecipare alla produzione.

Compiuta la produzione ne dovrà informare il suddetto Ministero, al quale dovranno pure essere comunicate le eventuali varianti apportate al programma del lavoro, nel corso della produzione stessa.

Art. 2.

Sono considerate nazionali le pellicole che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la riproduzione in Italia da autore italiano;

b) per ogni categoria di attività partecipante alla produzione, la maggioranza del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo sia di anzionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.

Non sono considerate in nessun caso nazionali le pellicole semplicemente sonorizzate in Italia.

Art. 3.

Ai fini della presente legge verrà istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1930-31, apposito capitolo, con relativo stanziamento.

Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stanziamento di cui sopra è fissato nella misura di 2.500.000 lire e verrà inscritto nel bilancio del Ministero delle corporazioni con decreto del Ministro per le finanze; per l'esercizio finanziario 1931-1932 lo stanziamento sarà fissato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

Art. 4.

A coloro che dimostrino di aver prodotto una pellicola considerata nazionale, ai fini della presente legge, che sia stata già proiettata nelle sale del Regno e che abbia requisiti di sufficiente dignità artistica, verrà assegnato, sul fondo di cui al precedente articolo, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, un contributo non superiore al 10 % degli incassi lordi realizzati mediante la proiezione di quella pellicola nelle sale del Regno, calcolando come base per l'assegnazione del contributo stesso la misura degli incassi sui quali viene prelevato il diritto erariale, riscosso dalla Società italiana autori ed editori, in virtù delle vigenti disposizioni.

La liquidazione provvisoria del detto contributo sarà fatta trimestralmente, corrispondendo agli ammessi al contributo una quota pari al 5 % degli incassi come sopra realizzati nel trimestre scaduto e sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato.

Al termine di ciascun esercizio finanziario sarà provveduto alla liquidazione definitiva mediante ripartizione dello stanziamento residuo di bilancio in misura proporzionale delle quote già corrisposte per ogni pellicola fra tutti gli ammessi al contributo, tenendo presente che l'ammontare del contributo complessivo, come sopra calcolato, da corrispondersi a ciascuno per ogni pellicola, non potrà mai superare il 10 % degli incassi lordi realizzati mediante la proiezione in pubblico.

Il contributo di cui sopra non potrà comunque essere assegnato per una stessa pellicola per oltre due anni a decorrere dalla prima visione in pubblico della pellicola.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della presente legge il Ministro per le corporazioni ha facoltà di costituire una apposita Commissione consultiva.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di emanare, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, norme atte a disciplinare la proiezione nelle sale del Regno di pellicole non nazionali in relazione all'entità della produzione di pellicole nazionali e della loro esportazione.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1226.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 919.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare con le modificazioni seguenti:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I tribunali militari territoriali sono costituiti:

a) da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente grado di generale di brigata;

b) da uno o più giudici relatori appartenenti al ruolo della giustizia militare;

c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio esercito e due alla Regia aeronautica, tutti appartenenti ai ruoli delle armi combattenti. I quattro giudici appartenti all'Esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno di maggiore ed uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla Regia aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.

« Presso ogni tribunale militare territoriale sono inoltre almeno sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il Regio esercito e due per la Regia aeronautica, aventi gradi come i giudici effettivi predetti, essi pure appartenenti al ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente impediti.

« In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne farà le veci il giudice militare di grado più elevato e di maggiore anzianità.

« Il presidente ed i giudici potranno avere di massima altri incarichi, tenute ferme le incompatibilità di cui all'art. 6 del presente decreto ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Per il giudizio a carico degli ufficiali rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; ma faranno parte di diritto del tribunale che dovrà giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e su designazione del presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio deve celebrarsi, i giudici effettivi e supplenti a questo appartenenti, nonchè lo stesso presidente del tribunale militare, sia in tale sua qualità, sia in quella di giudice a seconda dei casi.

« Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla forza armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti dal tribunale militare territoriale, saranno estratti a sorte, con le modalità di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T. in cui sono compresi i tribunali militari ».

Dopo l'art. 20 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 20-*bis*.

All'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« Non trovandosi nel dipartimento un numero di ufficiali rivestiti dei gradi prescritti sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali aventi gradi medesimi del dipartimento vicino designato dal comandante in capo del dipartimento dove siede il tribunale ».

Art. 20-*ter*.

Dopo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il presidente ed il giudice militare della Commissione d'inchiesta debbono essere ufficiali di vascello.

« Qualora tali ufficiali non si trovino a far parte della Commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le norme di cui all'articolo precedente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1931.

Approvazione di una tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la tariffa e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile in caso di morte dell'assicurato in un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 22 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1931.

Approvazione delle condizioni generali di polizza e di alcune tariffe presentate dalla Società anonima « Praevidentia » con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della « Praevidentia » Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazione, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza in caso di morte ed in caso di vita, delle condizioni relative alle operazioni di capitalizzazione e delle condizioni per la copertura del rischio di invalidità, nonchè di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, le tariffe dei premi lordi, nonchè le relative condizioni generali di polizza ed il piano di riassicurazione dei rischi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza e tariffe proposte dalla « Praevidentia », Società anonima di assicurazioni, riassicurazione e capitalizzazioni, con sede in Roma:

1. Condizioni generali di polizza in caso di morte;
2. Condizioni generali di polizza per rendite vitalizie immediate;
3. Condizioni generali di polizza per le operazioni di capitalizzazione;
4. Condizioni per la copertura del rischio di invalidità;
5. Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;
6. Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e con la facoltà, in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di pagamento di premi, di lasciare capitalizzare la somma presso la Società non oltre la scadenza del contratto;
7. Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza, e con la facoltà, in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di pagamento di premi, di lasciare capitalizzare la somma presso la Società non oltre la scadenza del contratto;
8. Tariffa relativa all'assicurazione mista combinata con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza, e di una annualità pari al 2 % del capitale predetto, dovuta in caso di premorienza dell'assicurato a decorrere dalla successiva scadenza del premio e fino alla scadenza del contratto;
9. Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente in caso di morte dell'assicurato nel periodo di tempo prestabilito e con la facoltà, in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di pagamento di premi, di lasciare capitalizzare la somma presso la Società non oltre la scadenza del contratto;
10. Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, dovuto per una durata inferiore di 5 anni a quella del contratto, di un capitale decrescente pagabile immediatamente in caso di morte dell'assicurato nel periodo di tempo prestabilito;
11. Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile fino alla morte dell'assicurato;
12. Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile fino alla morte dell'assicurato e con la condizione della restituzione del premio venti anni dopo la morte dell'assicurato stesso;
13. Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita certa dovuta sino ad un termine prestabilito e di una rendita vitalizia differita pagabile a decorrere dal termine stesso;
14. Tariffa relativa all'assicurazione combinata con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita, d'importo pari al 20 % del capitale predetto, dovuta in caso di vita dell'assicurato oltre il periodo di pagamento dei premi;
15. Tariffa relativa alla capitalizzazione di annualità per un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 27 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(5700)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3300-610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Andrea fu Antonio e della fu Cerne Maria, nato a Gorizia il 10 ottobre 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Sofia, nata a Gorizia il 29 ottobre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3929)

N. 3390-584.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainig Antonio fu Andrea e della fu Caterina Leon, nato a Gorizia, il 2 marzo 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brainig Caterina fu Francesco Abramic, nata a Gorizia il 10 ottobre 1873, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3930)

N. 3390-579.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainich Antonio di Antonio e della fu Maria Brainich, nato a Gorizia il 13 marzo 1860 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brainich Maria di Giuseppe Percon, nata a Cal di Canale il 5 gennaio 1861, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3931)

N. 3390-594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brajnik ved. Carolina fu Stefano Cotic e della fu Caterina Devetach, nata a Opacchiasella il 1° luglio 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Francesco fu Raffaele, nato a Gorizia il 5 dicembre 1901, figlio;
Brajnik Cirilla fu Raffaele, nata a Gorizia il 5 luglio 1903, figlia;
Brajnik Elisabetta fu Raffaele, nata a Gorizia il 10 novembre 1904, figlia.
Brajnik Maria fu Raffaele, nata a Gorizia il 25 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3932)

N. 3390-585.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brajnig ved. Clementina di Michele Devetag e di Orlando Clementina, nata a Gorizia il 17 dicembre 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnig Federica fu Luigi, nata a Gorizia il 19 aprile 1907, figlia;

Brajnig Santo fu Luigi, nato a Gorizia il 30 giugno 1912, figlio;

Brajnig Milano fu Luigi, nato a Gorizia l'11 maggio 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3933)

N. 3390-600.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Emilio di Andrea e della fu Francesca Silic, nato a Gorizia il 5 novembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Maria di Francesco Culot, nata a Gorizia il 5 aprile 1886, moglie;

Brajnik Maria, nata a Gorizia l'8 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3934)

N. 3390-591.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainik Emilio fu Francesco e della fu Cernigoi Francesca, nato a Gorizia il 26 dicembre 1901 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brainik Rosina di Lodovico Gorkic, nata a Vertoiba il 12 febbraio 1905, moglie;

Brainik Nada, nata a Vertoiba il 10 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3935)

N. 3390-587.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainig Francesco fu Mattia e della fu Caterina Lazzar, nato a Gorizia il 20 luglio 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3936)

N. 3390-607.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Francesco fu Andrea e della fu Luigia Gomiscek, nato a Gorizia il 9 settembre 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3937)

N. 3390-604.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Francesco fu Giovanni e della fu Teresa Mucic, nato a Gorizia il 2 agosto 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Francesca, nata a Gorizia l'8 febbraio 1897, figlia;
Brajnik Caterina fu Francesco Brisko, nata a Gorizia il 25 novembre 1873, seconda moglie;
Brajnik Luigi, nato a Gorizia il 15 gennaio 1904, figlio;
Brajnik Giuseppe, nato a Gorizia il 5 marzo 1906, figlio;
Brajnik Giuseppina, nata a Gorizia il 1° gennaio 1908, figlia;
Brajnik Teresa, nata a Gorizia il 29 gennaio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3938)

N. 3390-606.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Francesco fu Giuseppe e della fu Maria Miklus, nato a Gorizia il 30 luglio 1858 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Lucia fu Michele Vuga, nata a Gorizia il 5 dicembre 1860, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3939)

N. 3390-603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giovanni fu Giovanni e di Mucig Teresa, nato a Gorizia il 7 agosto 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Giovanni, nato a Piedicolle il 5 febbraio 1912, figlio;
Brajnik Giovanna di Matteo Blasizza, nata a Gorizia il 22 maggio 1881, seconda moglie;
Brajnik Voinomira, nata a Sebenico il 30 agosto 1915, figlia;
Brajnik Ferdinando, nato a Sebenico il 10 agosto 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3940)

N. 3390-605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giuseppe fu Antonio e della fu Marianna Pavletic, nato a Gorizia il 4 agosto 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brajnik Maria fu Pietro Sbogar, nata a Gargaro il 10 marzo 1874, moglie;
Brajnik Francesca, nata a Gorizia il 6 novembre 1897, figlia;
Brajnik Giuseppe, nato a Gorizia il 6 settembre 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3941)

N. 3390-601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giuseppe fu Francesco e di Maria Pisk, nato a Gorizia il 1° marzo 1904 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brajnik Ida fu Lorenzo Bofulin, nata a Gorizia il 13 aprile 1905, moglie;
Brajnik Stefania, nata a Gorizia il 26 dicembre 1925, figlia;
Brajnik Vilna, nata a Gorizia il 16 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3942)

N. 3390-597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giuseppe di Giuseppe e della fu Anna Lavrencic, nato a Gorizia il 30 aprile 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brajnik Rosalia di Giuseppe Mucic, nata a Gorizia il 26 aprile 1904, moglie;
Brajnik Stefania, nata a Gorizia l'11 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3943)

N. 3390-595.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giuseppe fu Antonio e della fu Anna Brajnik, nato a Gorizia il 19 febbraio 1856 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Domenico, nato a Gorizia il 10 ottobre 1900, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3944)

N. 3390-608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giuseppe di Franceso e di Lucia Vuga, nato a Gorizia il 5 marzo 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Angelina di Eugenio Selva, nata a Gorizia il 30 dicembre 1903, moglie;

Brajnik Veno, nato a Gorizia il 23 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3945)

N. 3390-586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainig Giuseppe fu Matteo e della fu Anna Leon, nato a Gorizia il 12 marzo 1861 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3946)

N. 1962.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Kucarich Giovanni, fu Colenda e di Scratuglia Anna, nato a Lagosta (Zara) il 14 gennaio 1888 e residente a Lagosta (Zara), ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Chiari »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Kucarich Giovanni fu Colenda è ridotto in « Chiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Kucarich Margherita, nata Spoja, nata a Lagosta il 3 aprile 1897, moglie;

Kucarich Giovanni, nato a Lagosta, il 29 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5424)

N. 13870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Andrea Modercic, nato a Moschiena il 28 novembre 1874, da Antonio e da Antonia Descovic, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Moderini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Modercic è ridotto nella forma italiana di « Moderini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Tonetti, nata a Fianona il 18 agosto 1886, moglie;
Maria, nata a Fianona il 16 novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5601)

N. 10963.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Alberto Ruzich, nato a Pola il 10 marzo 1905 da Paola Ruzich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Russini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Ruzich è ridotto nella forma italiana di « Russini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5602)

N. 9355-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Enrico Blasich, nato a Pola il 18 marzo 1887 da Matteo e da Anna Sferco, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Biasi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Blasich è ridotto nella forma italiana di « Biasi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Natalia Cernich, nata a Fiume il 18 dicembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5603)

N. 13395-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Selma Weiczen nata a Fiume il 14 ottobre 1907 da Oser Wolf Weiczen e da Margherita Geller, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Valiani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Selma Weiczen è ridotto nella forma italiana di « Valiani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiae* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5604)

N. 8029.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Stefano Pavlin, nato a Fiume il 16 agosto 1907 da Giovanni e da Maria Srebovt, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paolini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Pavlin è ridotto nella forma italiana di « Paolini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5605)

N. 9044-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Guglielmo Schlappak, nato a Fiume il 15 novembre 1891 da Giovanni e da Ester Maurizi, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zappi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Schlappak è ridotto nella forma italiana di « Zappi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia Dada, nata a Fiume il 28 novembre 1892, moglie;
Caterina, nata a Fiume il 25 novembre 1920, figlia;
Leda, nata a Fiume il 27 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5606)

N. 13871.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Modercich, nato a Fianona il 22 giugno 1906, da Andrea e da Maria Francesca Tonetti, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Moderini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Modercich è ridotto nella forma italiana di « Moderini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(5607)

N. 2894-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Krulcich, nato a Fiume il 17 febbraio 1896 da Giovanni e da Anna Dobos, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Crulci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Krulcich è ridotto nella forma italiana di « Crulci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Biondich, nata a Sussak il 21 novembre 1892, moglie;
Alfio, nato a Fiume il 1° aprile 1921, figlio;
Furio, nato a Fiume il 27 dicembre 1922, figlio;
Liliana, nata a Fiume il 25 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5608)

N. 778 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Caramanich » e « Budinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Caramanich Caterina vedova di Giuseppe, figlia del fu Antonio Budinich e della fu Caterina Barichievich, nata a Lussingrande il 22 novembre 1846 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Caramani » e « Budinis » (Caramani Caterina nata Budinis).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4519)

N. 664 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Coslianich Eugenia, figlia del fu Antonio e di Maria Palisca, nata a Pola il 28 marzo 1904 e abitante a Pola, via Giovia n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Federico, nato a Pola l'11 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4520)

N. 692 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Vittorio, figlio del fu Giacomo e di Caterina Giovanelli, nato a Pinguente l'11 febbraio 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Drascic Anna di Giorgio e di Agnese Dodich, nata a San Martino di Pinguente l'11 novembre 1890, ed al figlio Rolando, nato a San Giovanni di Pinguente l'8 aprile 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4521)

N. 777 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caramanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caramanich Marco, figlio del fu Giuseppe e di Maria Lettich, nato a Lussingrande il 20 maggio 1872 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Caramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Anna di Marco e della ora defunta Maria Barichievich, nata a Lussingrande il 20 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4522)

N. 663 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslian Enrico, figlio del fu Giuseppe e di Giovanna Benussi, nato a Pola l'11 agosto 1882 e abitante a Pola, via Lacea, 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sorgo di Antonio e di Giovanna Zicovich, nata a S. Lorenzo il 10 marzo 1888, ed alla figlia Zita, nata a Pola il 22 novembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4523)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 24 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Ceccarelli Antonio fu Vincenzo, di Pesaro, per conto della Congregazione di carità di Fano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 165 Prestito del Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 3 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Donato Giov. Battista fu Giuseppe, per conto del comune di Marcedusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 400 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5645)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a dieci posti di alunno nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, relativo al riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che detta norme per l'ammissione alle carriere ausiliarie e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930 n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno

dei diplomi indicati nel successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo C, e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo, che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie al personale di ruolo della carriera suindicata, e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate all'Ufficio del personale del Ministero delle colonie entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) originale o copia autentica di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire alla istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso il Ministro valuta, per ciascun concorrente, la condotta in relazione all'indirizzo politico del Fascismo e riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti, giudica con provvedimenti definitivi insindacabili, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni e che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al seguente programma, ed avrà luogo in Roma in giorni che verranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. Saggio di dattilografia.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. Elementi di aritmetica e geometria.
2. Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri.
4. Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali.
5. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esami facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 7.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine, salvo in quanto torni applicabile il disposto dell'art. 6 del citato R. decreto 18 dicembre 1930.

Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate dovranno prestare il servizio di prova prescritto.

Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425 detratto il 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(5714)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.